



Salute e Sicurezza nell'Alternanza Scuola-lavoro



di Aldo Domenico Ficara

Laureato in Ingegneria Elettrotecnica presso l'Università degli Studi di Pisa.


Docente di elettrotecnica e supervisore SSIS presso l'Università degli Studi di Messina.

Nella G.U. -Serie Generale- n. 297, del 21-12-2017, è stato pubblicato il Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro. Il Regolamento suddetto, adottato con Decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195, è entrato in vigore il 5/1/2018, costituendo di fatto un punto di riferimento delle molteplici dinamiche organizzative delle esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro.

La L. n. 107/2015 (c.d. "Legge sulla Buona Scuola") ha sancito, tra le altre cose, l'obbligatorietà dell'alternanza scuola-lavoro nell'offerta formativa quale parte integrante e vincolante dei percorsi di istruzione. I progetti sono attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, ancora, con enti pubblici e privati. Tali convenzioni hanno per oggetto le finalità dell'alternanza e le modalità di realizzazione della stessa, con particolare attenzione alle attività da svolgersi durante l'esperienza di lavoro, alle norme e alle regole da osservare. Oltre alla convenzione tra istituto scolastico e soggetto ospitante, viene sottoscritto dallo studente (o, se minore, dal genitore quale rappresentante legale ex art. 320 c.c.) e dal dirigente scolastico dell'istituto frequentato un "patto formativo", che è il documento con cui il medesimo studente si impegna, tra l'altro, a rispettare determinati obblighi (i.e. rispetto di persone e cose, abbigliamento e linguaggio adeguati all'ambiente, osservanza delle norme aziendali), a conseguire competenze, a svolgere le attività secondo gli obiettivi, i tempi e le modalità previste, seguendo le indicazioni dei tutors e facendo ad essi riferimento per qualsiasi esigenza o evenienza. Fondamentali per lo sgravio degli impegni a carico delle istituzioni scolastiche risulteranno le collaborazioni che le stesse riusciranno ad attivare, congiuntamente agli Uffici Scolastici Regionali, con accordi territoriali presso gli enti preposti per competenza, in modo tale da:

- a) garantire la sorveglianza sanitaria, qualora necessaria, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali gli studenti impegnati, nei casi previsti dagli artt. 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65;
- c) stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi; le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell'alternanza;
- d) ricevere preventivamente dall'istituzione scolastica o formativa un'adeguata formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, ove necessario, sul controllo sanitario, quali misure generali di tutela ai sensi dell'art. 15 e 37, commi 1, del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni come previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21.12.11, anche al fine del riconoscimento del credito formativo permanente.

Nella Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro all'articolo 5 si sottolinea che gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza "ricevono preventivamente dall'istituzio-



ne scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, come disciplinata dall'accordo previsto dall'articolo 37, comma 2, del medesimo decreto legislativo". E tale formazione è "certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all'ingresso nella struttura ospitante, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest'ultima e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti".

Ed è dunque di competenza dei Dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado "l'organizzazione di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni". E per ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell'erogazione della formazione, possono essere:

a) "stipulati dagli uffici scolastici regionali appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti compe-



tenti ad erogare tale formazione, tra i quali l'INAIL e gli organismi paritetici previsti nell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 211;

- b) svolti percorsi formativi in modalità e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione, come previsto dall'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, e dall'accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, n. 128;
- c) promosse forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione”.

Sempre all'articolo 5 si indica che al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti è stabilito che “il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante con riferimento all'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso”.

Articolo 5

“ Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro” (Salute e sicurezza)

1. Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza ricevono preventivamente dall'istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, come disciplinata dall'accordo previsto dall'articolo 37, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Tale formazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all'ingresso nella struttura ospitante, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest'ultima e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti.
2. È di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado l'organizzazione di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.
3. Al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell'erogazione della formazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, possono essere:
 - a) stipulati dagli Uffici Scolastici Regionali appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l'INAIL e gli organismi paritetici previsti nell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 211;
 - b) svolti percorsi formativi in modalità e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione, come previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221 e dall'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, n. 128;
 - c) promosse forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione.

4. Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti di cui all'articolo 2 del presente regolamento, considerata la specifica finalità didattica e formativa, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che equipara gli studenti allo status dei lavoratori, è stabilito che il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante con riferimento all'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso.
5. Agli studenti in regime di alternanza è garantita la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei casi previsti dalla normativa vigente. Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si renda necessaria, la stessa è a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti.
6. Gli studenti impegnati nelle attività di alternanza, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell'istituzione scolastica. Le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell'alternanza.

L'articolo 2 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 equipara lo status degli studenti a quello dei lavoratori: "Al lavoratore (...) è equiparato: (...) il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di Alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione (...)"

Gli studenti ricevono preventivamente dall'istituzione scolastica una formazione generale preventiva in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale formazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all'ingresso nella struttura ospitante. La formazione generale è a cura delle istituzioni scolastiche. La formazione specifica è a cura dei soggetti ospitanti. I costi per la formazione generale sono a carico delle istituzioni scolastiche. I costi per la formazione specifica sono a carico delle strutture ospitanti. Per ridurre i costi per la formazione specifica a carico delle strutture ospitanti possono essere:

- nella convenzione stipulata tra strutture ospitanti e istituzioni scolastiche individuate e determinate forme di collaborazione integrazione e compartecipazione finanziaria;



- stipulati dagli uffici scolastici regionali appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l'INAIL e gli organismi paritetici previsti nell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221;
- svolti percorsi formativi in modalità e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione, come previsto dall'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, e dall'accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, n. 128.

Il numero di studenti ammessi in una struttura è determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante. In particolare, i rapporti studenti/tutor della struttura ospitante sono i seguenti:

- non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto,
- non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio,
- non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso.

Agli studenti è garantita la sorveglianza sanitaria, a norma dell'articolo 42 del D.Lgs. 81/20018, nei casi previsti dalla normativa vigente, a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti.

Gli studenti, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti, sono assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi con relativi oneri a carico dell'istituzione scolastica e senza oneri a carico degli studenti e delle loro famiglie. Le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell'Alternanza.

SCHEDA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER L'ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

DATI RIFERITI ALL'AZIENDA

Nome	
Indirizzo	
Referente	
RSPP	
Tel.	
E-Mail	
Settore di attività	
N° lavoratori	
Tutor aziendale e ruolo professionale	



DATI RIFERITI ALL'ATTIVITÀ DELL'ALLIEVO

Orario	Luogo di svolgimento	
Mansioni		
La mansione prevede l'utilizzo di: <input checked="" type="checkbox"/> macchine <input checked="" type="checkbox"/> attrezzature <input checked="" type="checkbox"/> sostanze (<i>specificare</i>)		

INFORMAZIONI RIFERITE ALLA SICUREZZA

È consentito un sopralluogo preliminare in azienda da parte del tutor scolastico?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Il tutor aziendale ha ricevuto una formazione specifica per svolgere questo ruolo?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Il tutor aziendale ha ricevuto una formazione in materia di sicurezza sul lavoro?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Il DVR dell'azienda ha preso in considerazione eventuali rischi a carico di allievi in stage?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
È prevista la sorveglianza sanitaria per la mansione assegnata all'allievo?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Vengono forniti i DPI, se previsti, per la mansione assegnata all'allievo?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

SITOGRAFIA

<http://www.alternanza.miur.gov.it/allegati/2017/Carta-dei-diritti-e-dei-doveri.pdf>
<https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/settori-C-4/istruzione-C-15/alternanza-scuola-lavoro-come-tutelare-la-sicurezza-degli-studenti-AR-17841/>
<http://m.flcgil.it/files/pdf/20180727/interpello-ministero-del-lavoro-4-del-18-luglio-2018-art-12-dLgs.-81-08.pdf>
<http://m.flcgil.it/attualita/formazione-lavoro/alternanza-scuola-lavoro-per-salute-e-sicurezza-si-applica-la-carta-dei-diritti-e-doveri-degli-studenti-in-asl.flc>
<https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2018-06-18/chi-tutela-sicurezza-studenti-alternanza-scuola-lavoro-150144.php>
<https://aldodomenicoficara.blogspot.com/2017/10/renzi-lalternanza-scuola-lavoro-fatta.html>